

Repertorio n. 1619

Raccolta n. 1030

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il due agosto duemilaventiquattro in Napoli e nel mio studio, alle ore diciassette e quindici.

Innanzi a me **GIUSEPPINA SANTANGELO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria dell'associazione non riconosciuta

**"i Ken" ONLUS**

con sede in Napoli alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38, codice fiscale n. 95068220631, partita I.V.A. 06516291215, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus - Provvedimento n. 2006/14612 del 31/03/2006, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Adozione di un nuovo testo di Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla nuova normativa di cui D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e consentire l'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione relativa alle Associazioni di Promozione Sociale, acquisendo così la qualifica di Ente del Terzo Settore.

E' PRESENTE

**Carlo CREMONA**, nato a Napoli il 19 luglio 1972, Presidente del Comitato Direttivo dell'associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto dell'Associazione, il Presidente del Comitato Direttivo **Carlo CREMONA**, il quale

**CONSTATATO**

--- che sono presenti tutti gli associati e precisamente:

- gli unici tre Associati Fondatori **Carlo Cremona**, **Marco Tagliatalata** e **Luigi Tammara**, quest'ultimo rappresentato per delega da **Bekkouche Badr Eddine**;
- **Alessandro Calemme**, rappresentato per delega da **Bekkouche Badr Eddine**;
- **Eduardo Tagliatalata**, rappresentato per delega da **Bekkouche Badr Eddine**;
- **Donatella Ferrante**, rappresentata per delega da **Marcella Ferrante**;
- **Valentino Alterio Torres**, collegato in videoconferenza;
- **Francesco Lavieri**, collegato in videoconferenza;
- **Sara Vricella**;
- **Federica d'Alessandro**;

- che tutti i collegamenti in videoconferenza avvengono ai sensi del II comma dell'art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con L. 24/04/2020 n. 27, e successive modifiche e integrazioni;

--- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti dell'associazione;

--- che è presente l'intero Comitato Direttivo nelle persone di:

- **Carlo Cremona**, Presidente;
- **Marco Tagliatalata**, Consigliere;
- **Valentino Alterio Torres**, Consigliere, collegato in videoconferenza;
- **Francesco Lavieri**, Consigliere, collegato in videoconferenza;
- **Federica d'Alessandro**, Consigliera;
- **Sara Vricella**, Consigliera;

--- che tutti coloro i quali sono collegati in videoconferenza tra loro e con il notaio verbalizzante, sono in condizione di partecipare all'Assemblea seguendone i lavori ed in condizione di inviare e ricevere documenti, nonché, gli asso-

Registrato a  
Napoli DP I  
il 05/08/2024  
al n. 35403 serie 1T

ciati, di esprimere il proprio voto;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea totalitaria essendo presenti tutti gli Associati nonché tutti i componenti del Comitato Direttivo in carica ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente, anche nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'associazione, sottolinea l'opportunità di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e di adottare un nuovo testo di Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla nuova normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e consentire l'iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione relativa alle Associazioni di Promozione Sociale, acquisendo così la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Proseguendo il Presidente precisa che, in caso di approvazione di quanto proposto da parte dell'assemblea, l'attuale Comitato Direttivo in carica assumerà la denominazione di Consiglio Direttivo.

Dà quindi lettura del testo di Statuto di cui propone l'adozione.

L'Assemblea dell'associazione non riconosciuta "i Ken" ONLUS del 02/08/2024, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

all'unanimità e quindi anche con il voto favorevole degli unici tre associati fondatori Carlo Cremona, Marco Tagliata-  
la e Luigi Tammaro,

DELIBERA

= I =

di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e di approvare quale nuovo testo di Statuto Sociale quello del quale il Presidente ha dato lettura in Assemblea ai fini dell'adeguamento alla disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

= II =

di approvare la nuova denominazione **"i Ken - APS - ETS"**;

= III =

di conferire al Presidente del Comitato Direttivo tutti i poteri per l'attuazione della delibera testè assunta, nonché per procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente nella sezione relativa alle Associazioni di Promozione Sociale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera **"A"**, dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto.

F.ti: Carlo Cremona - Giuseppina Santangelo notaio (sigillo)

**Allegato "A"**  
**all'atto n. 1619/1030 della Raccolta**  
**STATUTO**  
**Associazione di Promozione Sociale ETS**  
**i Ken**

**Costituzione - Denominazione - Sede - Durata**

**Art. 1.** È costituita, nel numero minimo di associati previsto dalla legge, con sede in Napoli alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38, quale Ente del terzo settore, un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "**i Ken - APS - ETS**", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione ha durata indeterminata.

**Finalità e attività**

**Art. 3.** L'associazione "**i Ken - APS - ETS**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere il superamento di differenze di origine sociale, religiosa, economica, culturale attraverso iniziative educative e socio culturali. In particolare si propone di svolgere un'opera educativa, informativa, di sviluppo e di sostegno relativamente alle dinamiche ed alle problematiche individuali e sociali connesse alle persone omosessuali, bisessuali, transgender, queer o meglio descritte dall'acronimo LGBTQIA+ e delle donne ed uomini vittima di violenza, maltrattamento e persecuzione per motivi legati all'orientamento sessuale omosessuale, all'identità di genere e al genere.

L'associazione svolge anche attività specifiche a tutela delle donne vittime di violenza maschile ed a prevenzione delle azioni delle persone maltrattanti.

L'Associazione intende operare con un forte spirito di collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti sociali per costruire un vero "lavoro di rete". L'Associazione è dal 2005 un "promotore culturale" per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della partecipazione democratica attiva alla vita della Repubblica, della solidarietà e della lotta all'esclusione, al bullismo scolastico ed alla persecuzione sociale per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e del pieno esercizio della libertà di espressione legati all'orientamento sessuale e dell'identità di genere oltre che del genere.

L'Associazione tutela e promuove i diritti umani oltre che quelli legati alla cittadinanza dando particolare attenzione ai diritti di protezione internazionale e d'asilo delle persone che provengono dai Paesi in cui sia concreto un pericolo di vita o di libertà della persona perché

sottoposta a persecuzione, prigionia o in grave disagio a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità transgender o non binaria. L'associazione, forma, aggrega e motiva il riscatto sociale attraverso la partecipazione attiva e consapevole che renda le persone "vittime d'odio" realmente protagoniste della vita sociale e culturale del territorio cittadino, regionale, nazionale, europeo ed internazionale secondo i principi di pari opportunità e rispetto dei diritti inviolabili della persona come prevede la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Costituzione Repubblicana Italiana e la legge regionale Campania contro l'omotransfobia.

Tutto ciò chiarito, l'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

B) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

C) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

D) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lett. i art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

F) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

G) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. 1 art.5 c.1 Codice del Terzo Settore);

H) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

I) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

L) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

M) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lett. u art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

N) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

O) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. W

art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

P) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. Y art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore);

Q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z art. 5 c.1 Codice del Terzo Settore).

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

**Art. 4.** Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 5.** Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 19/05/2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

#### **Associati**

##### **Fondatori e Ordinari**

**Art. 6.** Sono fondatori gli associati che hanno fondato l'Associazione e che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione.

Possono diventare associati ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 gli associati fondatori e/o ordinari devono essere un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7.** La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

#### **Diritti e doveri degli associati**

**Art. 9.** Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri dell'associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni a mezzo lettera raccomandata con A/R o posta elettronica certificata, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Perdita della qualità di associato**

**Art. 10.** La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera "d" l'associato escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

### **Volontari**

**Art. 11.** Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) giornalieri e euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

### **Sostenitori**

**Art. 12.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### **Lavoratori**

**Art. 13.** L'associazione, nel rispetto degli articoli 16 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

#### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 14.** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

#### **L'Assemblea**

**Art. 15.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa o, in subordine, da quello più anziano di età, o in mancanza nominato dall'Assemblea.

L'assemblea viene convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

**Art. 16.** L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, e-mail con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla nomina e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 18.** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può ricevere un numero massimo di tre deleghe. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del cod. civ.-.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 19.** Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 20.** Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **Consiglio Direttivo**

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 8 (otto) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se

non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 22.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- può nominare procuratori per singoli affari o categorie di affari;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

**Art. 24.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla

sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Il Presidente**

**Art. 25.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Il Tesoriere**

**Art. 26.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Il Segretario**

**Art. 27.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

#### **L'Organo di controllo**

**Art. 28.** Nei casi indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea è obbligata ad eleggere un Organo di Controllo, anche monocratico.

Esso dura in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Revisore legale dei conti**

**Art. 29.** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 30.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In merito al contenuto del bilancio si rinvia all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

**Art. 31.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 32.** Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 33.** Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Libri dell'associazione**

**Art. 34.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, se nominato, e di eventuali altri organi sociali.

### **Pubblicità e trasparenza**

**Art. 35.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti dell'associazione devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

### **Bilancio sociale e informativa sociale**

**Art. 36.** Ai sensi dell'art. 14, co. 2 D. Lgs. 117/2017, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

### **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 37.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 19, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti dall'assemblea.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

### **Norma finale**

**Art. 38.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.ti: Carlo Cremona - Giuseppina Santangelo notaio (sigillo)

=====

|  |                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  | Io sottoscritta Giuseppina Santangelo, notaio in Napoli, ai |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|
|  | sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 82/2005, certifico che |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  | la presente copia su supporto informatico è conforme al docu- |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|
|  | mento originale che trovasi depositato tra i miei atti. |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |